

**ACCORDO QUADRO
DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE**

TRA

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

E

LA CITTÀ DI TORINO

SCADENZA 24-02-2021

**ACCORDO QUADRO
DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE**

TRA

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

E

LA CITTÀ DI TORINO

**ACCORDO QUADRO
DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE**

TRA

l'**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO**, in prosieguo d'atto denominato "**ORDINE**", C.F. 80089290011, rappresentato dal Presidente, Ing. Alessio Toneguzzo, nato a Chivasso (TO), il 23 settembre 1967 e domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell'**ORDINE** in via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino

E

la **CITTÀ DI TORINO**, in prosieguo d'atto denominato "**CITTÀ**", C.F. 00514490010, rappresentato dalla Sindaca, Dott.ssa Chiara Appendino, nata a Moncalieri (TO), il 12/06/1984 e domiciliata, ai fini del presente accordo, presso la sede legale della **CITTÀ** in Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino.

PREMESSO CHE

L'**ORDINE** è un ente pubblico non economico, posto "sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia", la cui funzione principale consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della tecnica, della salute, della legge. Tra le altre funzioni caratterizzanti l'**ORDINE** sono da segnalare la rappresentanza della professione e la c.d. "formazione continua permanente" anche al fine di incrementare le competenze delle pubbliche amministrazioni.

La **CITTÀ** è un ente locale territoriale autonomo, che rappresenta la propria comunità, della quale cura gli interessi e promuove lo sviluppo.

Costituendo il primo livello di intervento nei confronti del cittadino, si pone come interlocutore principale nelle numerose e complesse esigenze della popolazione, che soddisfa erogando servizi ed esercitando funzioni proprie, attribuite o conferite tra cui servizi alla persona e alla comunità, l'assetto e utilizzazione del territorio, lo sviluppo economico.

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

In base ai principi della collaborazione tra le Istituzioni pubbliche presenti sul territorio, le Parti convengono sull'opportunità di realizzare iniziative comuni mirate all'individuazione, alla predisposizione, alla promozione e all'attuazione di progetti ed eventi volti ad aumentare la qualità dei servizi, ad accrescere le tutele nei confronti del cittadino, a contribuire alla diffusione della conoscenza, ad iniziative e progetti condivisi di ricerca ed innovazione, alla risoluzione di problematiche comuni, alla formazione ed alla tutela del patrimonio.

L'Accordo si intende stipulato a titolo gratuito e non comporta oneri finanziari a carico delle Parti, fatti salvi eventuali rimborsi e/o contributi per le spese sostenute e concordate per realizzare specifici progetti in applicazione del presente accordo.

Le Parti, nel loro processo congiunto, potranno collaborare per intercettare possibili finanziatori dell'attività, compatibili con la mission di ciascuno; nel caso, le parti disciplineranno le modalità di gestione e rendicontazione dei contributi ricevuti, in applicazione del presente accordo.

Articolo 2

Contenuti della collaborazione

La collaborazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, avrà per oggetto i seguenti contenuti essenziali:

- la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale ed internazionale cui le stesse partecipano;
- la progettazione, organizzazione, attivazione ed erogazione di percorsi formativi dedicati secondo necessità delle Parti;
- la realizzazione di testi, documenti e materiali divulgativi su tematiche definite dalle Parti;
- l'organizzazione di convegni e/o conferenze, dibattiti e incontri, anche in sinergia con altre istituzioni locali e nazionali;
- l'organizzazione di eventi sul territorio, con possibilità di utilizzo di locali e spazi pubblici nella disponibilità delle Parti, aventi anche scopo informativo per la cittadinanza;
- la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica tramite ad

- 
- esempio delle campagne informative diffuse su tutto il territorio;
- la promozione dei rapporti di collaborazione tra i patrimoni di conoscenza delle Parti, che, pur rimanendo libere e autonome nelle proprie funzioni, mettono a reciproca disposizione le rispettive professionalità e risorse umane, nonché i propri spazi, strumentazioni e apparecchiature, compatibilmente con le rispettive esigenze e nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure interne in materia di qualità e sicurezza;
 - la reciproca veicolazione delle iniziative comuni attraverso i rispettivi canali informativi (siti web, newsletter, etc.).
 - la possibilità di partecipazione dei rispettivi rappresentanti a tutte le commissioni tecniche istituite presso entrambe le Parti con la possibilità di nuova istituzione di tavoli di coordinamento e tavoli di lavoro per specifiche tematiche condivise (ad esempio: infrastrutture, viabilità, urbanistica, ambiente, sicurezza, energia, innovazione, ICT, protezione civile...), aventi lo scopo di condividere eventuali problematiche e relative possibili ipotesi di soluzione;
 - la possibilità di mettere a disposizione il proprio capitale relazionale per l'attivazione di progetti e iniziative su tematiche condivise da entrambe le Parti;
 - la promozione, condivisione e reciproca azione su progetti di interesse sociale rivolti alla cittadinanza;
 - il supporto per la predisposizione di piani tipo per la sicurezza, in specifici ambiti urbani, al fine di facilitare l'organizzazione di attività a livello territoriale.

Articolo 3

Titolarietà dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

Salvo diversi accordi, tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente Accordo restano di comune proprietà delle Parti.

Articolo 4

Modalità della collaborazione

L'ORDINE indica come proprio referente il Presidente pro tempore.

La CITTÀ indica come proprio referente la Sindaca Chiara Appendino.

Articolo 5

Durata e recesso

L'Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione tra le Parti.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo per giustificati motivi, da comunicarsi alla Controparte con un anticipo di almeno tre mesi dalla data del recesso.

In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto dalle stesse.

L'Accordo avrà durata biennale e potrà essere rinnovato con specifico e idoneo provvedimento.

Articolo 6

Riservatezza

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo e in funzione delle prescrizioni previste dalla normativa vigente per gli Enti Pubblici.

Articolo 7

Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione al GDPR (Regolamento UE 2016/679) sul Trattamento dei dati Personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'ORDINE è il Presidente.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per la CITTÀ è la Sindaca Chiara Appendino per la fase di realizzazione della convenzione. Le successive applicazioni della stessa in ordine a progetti futuri dovranno prevedere, ex art. 24 e 26 del regolamento citato, la specifica designazione di un titolare del trattamento dei dati personali competente per il singolo atto di applicazione.

Articolo 8
Comitato Guida

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, composto da n. 3 (tre) rappresentanti per ogni Parte, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, con il compito di individuare, entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo, gli obiettivi strategici della cooperazione e fornire le linee di indirizzo generali.

Il Comitato Guida si confronterà periodicamente per monitorare l'andamento dei singoli progetti avviati in collaborazione, la loro attuazione ed i risultati conseguiti.

Articolo 9
Controversie

Qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, qualora non sia possibile una ricomposizione di prima istanza in via amichevole, sarà demandata al Foro di Torino.

Articolo 10
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le norme vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto.

Torino, 22 Luglio 2019

Per l'Ordine degli Ingegneri

IL PRESIDENTE

Ing. Alessio Toneguzzo

Per la Città di Torino

LA SINDACA

D.ssa Chiara Appendino

